

**DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”**  
**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN**  
**“ECONOMIA E FINANZA” (CLASSE L-33)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità .....	1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione .....	2
Art. 3 – Organizzazione didattica .....	2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale .....	3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto .....	3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi .....	5
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti .....	5
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti .....	5
Art. 9 – Piani di studio .....	6
Art. 10 – Prova finale .....	6
Art. 11 – Conseguimento della laurea .....	7
Art. 12 – Tutorato .....	8
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica .....	8
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	8
Art. 15 – Norme finali e transitorie .....	9

**Art. 1 – Premesse e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Economia e Finanza (CLEF) L-33, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-general-di-ateneo>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.

L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Economia e Finanza (CLEF) di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale [www.university.it](http://www.university.it), nonché sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia [www.unimore.it](http://www.unimore.it).

## **Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione**

1. Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi occorre possedere buone capacità di ragionamento logico, competenza nella comprensione dei testi in lingua italiana, conoscenze base di matematica, verificate mediante un test d'ingresso. I contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati nell'apposito bando.

3. Il corso di studi può prevedere un numero programmato d'iscritti. Il bando di ammissione viene pubblicato sul sito del Dipartimento di Economia Marco Biagi. L'esito della verifica può comportare l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi in ambito matematico da soddisfare entro il primo anno di corso.

Nel caso di attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in ambito matematico, verranno organizzate delle attività per il recupero del debito in modalità in presenza e/o a distanza (MOOCS).

Il debito può essere assolto con la verifica della frequenza al corso e/o con una prova di verifica.

4. Lo/a studente/essa che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto/a come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. In vista della verifica della preparazione iniziale possono essere organizzate attività formative propedeutiche.

6. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA possono essere previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative.

## **Art. 3 – Organizzazione didattica**

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato per la coorte di immatricolati/e nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale [www.university.it](http://www.university.it), nonché sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia [www.unimore.it](http://www.unimore.it).

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti/esse immatricolati/e nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul sito [www.economia.unimore.it](http://www.economia.unimore.it).

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei/delle docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di verifica dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul sito [www.economia.unimore.it](http://www.economia.unimore.it).

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente/essa, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello/a studente/essa per lo studio personale o per altre attività formative di tipo

individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

5. Ai sensi della normativa vigente, è possibile la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Le studentesse e gli studenti interessati dovranno dichiarare, all'atto di iscrizione, l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso tali istituzioni, presentando i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Il CCdS dovrà esprimersi in merito alla diversificazione per i 2/3 delle attività didattiche tra i 2 corsi di studio.

#### **Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale**

1. Il CdS non prevede per gli studenti e le studentesse l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

#### **Art. 5 – Esami e verifiche del profitto**

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello/a studente/essa determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo/a studente/essa acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o altra prova di verifica ritenuta idonea dal/la docente responsabile. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere (per i soli insegnamenti distribuiti su due semestri), nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal/la docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e le studentesse e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei/delle candidati/e e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Sono previste prove di verifica in itinere per i soli insegnamenti da 12 CFU articolati in due semestri (6 CFU ciascuno). Le verifiche in itinere, che non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno comunque essere sostitutive delle verifiche previste al comma 1, dovranno essere svolte nei soli periodi di sospensione delle lezioni, secondo le seguenti disposizioni:

- due appelli per la prova del primo semestre, nel periodo gennaio-febbraio, con possibilità per lo/a studente/essa di poter sostenere l'esame sia nel primo che nel secondo appello, ma solo nel caso di non superamento dell'esame nel primo appello con voto superiore (>) a 12/30.

Lo/a studente/essa che nel primo appello abbia superato l'esame e non rifiutato l'esito non può ripetere l'esame nel secondo appello. Se l'esame non viene superato in questi due appelli, lo/a studente/essa dovrà sostenere l'esame totale (12 CFU) a partire dal 1° appello della sessione estiva (giugno-luglio) e successivi.

- due appelli per la prova del secondo semestre, nel periodo maggio-luglio, con possibilità per lo/a studente/essa di poter sostenere l'esame sia nel primo appello che nel secondo appello, ma solo nel caso di non superamento dell'esame nel primo appello con voto superiore (>) a 12/30. Lo/a studente/essa che nel primo appello abbia superato l'esame e non rifiutato l'esito non può ripetere l'esame nel secondo appello. Il voto positivo della prima parte (non rifiutato) viene mantenuto valido solo in questi due appelli. Nel caso di non superamento dell'esame della seconda parte nei primi due appelli della sessione estiva, lo/a studente/essa dovrà sostenere l'esame totale (12 CFU) a partire dal terzo appello della sessione estiva (ultimo appello di luglio) e successivi.

5. La conoscenza della lingua straniera e le competenze informatiche sono verificate con le modalità indicate nel programma di ciascuna attività formativa.

I risultati degli stages/tirocini sono verificati mediante questionari di valutazione compilati dagli/dalle studenti/esse e dagli enti convenzionati e mediante il controllo del registro delle presenze.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati dal tutor accademico, che esaminerà una relazione dello studente/essa sul lavoro svolto. La valutazione positiva del tutor accademico dà luogo alla attribuzione dei relativi CFU.

Lo/a studente/essa che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. Il Learning Agreement viene validato dall'apposita commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento. L'attribuzione dei relativi CFU e della votazione, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è deliberata dalla Giunta del Dipartimento dopo la verifica della congruità delle attività svolte all'estero con gli obiettivi formativi del CdS.

6. Eventuali obblighi di frequenza e propedeuticità sono definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono, di norma, previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Sono previsti sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, come previsto dall'art. 22, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Possono essere previste delle limitazioni all'utilizzo dei 6 appelli d'esame in caso di:

- a) accertata grave impreparazione (voto 12/30 o inferiore) tale da non permettere allo/a studente/essa di prepararsi adeguatamente per l'appello successivo, in relazione al grado di impreparazione e/o ai tempi previsti per l'appello successivo;
- b) assenza non comunicata all'appello precedente;
- c) limitazioni previste a livello di ateneo, come ad esempio la compilazione delle OPIS o le propedeuticità.

Dette limitazioni sono applicate anche agli studenti e alle studentesse fuori corso.

8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi**

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.
2. Lo/a studente/essa viene iscritto/a come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo/a studente/essa decade dallo status di iscritto/a qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo/a studente/essa abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza dagli studi.

#### **Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. Agli/alle interessati/e che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio, ad esclusione degli insegnamenti che si svolgono nei laboratori e degli insegnamenti di lingua straniera.

#### **Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti**

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui o altre forme di verifica, ed è disciplinato nel bando d'accesso emanato annualmente. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera della Giunta secondo i seguenti criteri:

a) se lo/a studente/essa proviene da un Corso di studio della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione con i programmi degli insegnamenti del Dipartimento e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare è riconosciuta in misura non inferiore al 50%.

Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla Giunta.

b) se lo/a studente/essa proviene da un Corso di studio appartenente a una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione con i programmi degli insegnamenti del Dipartimento e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa. Nel caso in cui sussistano specifici accordi o convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

3. La Giunta valuta discrezionalmente se convalidare allo/a studente/essa gli esami sostenuti, durante la sua carriera scolastica nel CdS, presso altri Atenei o Dipartimenti dell'Ateneo.

### **Art. 9 – Piani di studio**

1. Gli studenti e le studentesse devono presentare il piano carriera on line secondo modalità e tempi previsti dal Dipartimento. Le attività formative autonomamente scelte dallo/a studente/essa, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e non ripetitive di contenuti già impartiti in insegnamenti del corso di studi, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Gli studenti e le studentesse possono presentare un piano di studi individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è il 31 dicembre.

3. Il CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia entro il 30 gennaio. Lo/a studente/essa, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto a presentare entro i 30 giorni successivi una nota scritta al Consiglio, che risponderà con apposita delibera motivata di norma entro i successivi 30 giorni.

4. Per le studentesse e gli studenti selezionati all'interno di programmi di doppio diploma o diploma multiplo il piano di studi è definito nell'Accordo sottoscritto con le sedi partner. È esclusa di conseguenza la possibilità di presentare piani di studio individuali.

### **Art. 10 – Prova finale**

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale potrà consistere:

a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio eventualmente svolto - sotto la supervisione di un/una docente relatore/relatrice - presso imprese, società, liberi professionisti o studi professionali o altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso uffici e strutture di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca;

b) qualora lo/a studente/essa non possa svolgere il tirocinio, nella presentazione e discussione di un elaborato scritto su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnato da un/una docente relatore/relatrice.

La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, previo accordo con il/la docente relatore/relatrice. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente/essa viene nominato/a un/una relatore/relatrice (docente o ricercatore/ricercatrice), incaricato/a di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale, i cui membri non possono essere meno di cinque e più di undici, sono nominate dal/la Direttore/Direttrice del Dipartimento e sono composte secondo i criteri che seguono.

La commissione è costituita da docenti di prima e di seconda fascia e ricercatori/ricercatrici afferenti al Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un/una docente di prima o di seconda

fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche docenti di altri Dipartimenti, docenti a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato e cultori/cultrici della materia, i/le quali, complessivamente, non possono essere più di due terzi della Commissione.

### **Art. 11 – Conseguimento della laurea**

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo/a studente/essa dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello/a studente/essa all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è determinato a partire dal punteggio base dello/a studente/essa, secondo le seguenti modalità:

a) il punteggio base è costituito dalla media dei voti conseguiti nel piano degli studi, ponderata per il numero dei CFU e convertita in centodecimi. Nel calcolo della media gli esami a libera scelta concorrono solo per il numero di CFU previsti dal piano degli studi. Qualora i CFU di libera scelta conseguiti siano superiori al numero previsto, lo/a studente/essa può, di sua iniziativa ed entro la data in cui consegna la domanda di laurea, comunicare alla segreteria studenti quali esami, fra quelli sostenuti come libera scelta, vuole che vengano calcolati ai fini della media. Se lo/a studente/essa non fornisce questa comunicazione nei modi e tempi indicati, la segreteria studenti considererà gli esami a libera scelta nei quali lo/a studente/essa ha conseguito il miglior voto;

b) alla media di cui al punto a) si aggiungono 0,3 punti per ogni lode conseguita in esami utili per la media stessa;

c) al punteggio complessivo ottenuto viene aggiunto un "bonus" così differenziato:

- 1 punto se il punteggio è compreso fra 87 e 90 centodecimi;
- 2 punti se il punteggio è compreso fra 91 e 94 centodecimi;
- 3 punti se il punteggio è compreso fra 95 e 98 centodecimi;
- 4 punti se il punteggio è compreso fra 99 e 102 centodecimi;
- 5 punti se il punteggio è compreso fra 103 e 110 centodecimi.

d) alla somma risultante, arrotondata all'unità più vicina, viene aggiunto un ulteriore 'bonus' di 2 punti se lo/a studente/essa si laurea in corso, di 1 punto se si laurea nel primo anno fuori corso.

E' previsto 1 punto di bonus, attribuito a tutti/e coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

La Commissione di laurea, su proposta del tutor, assegna alla prova finale un punteggio massimo di 3 punti su 110, che si sommano al punteggio di cui sopra determinando la votazione finale di laurea.

Se il voto risultante raggiunge o supera i 110 centodecimi, la Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al/alla candidato/a il massimo dei voti con lode. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato tutte quelle dell'anno di corso a cui si è iscritti/e e degli anni precedenti.

#### **Art. 12 – Tutorato**

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

#### **Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica**

1. Il/La Presidente è il/la responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il/La Presidente è affiancato/a nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento (o Scuola) è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio a studenti/esse da parte dei/delle docenti e dei/delle ricercatori/ricercatrici; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

#### **Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi**

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi a studenti e studentesse e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi [www.unimore.it](http://www.unimore.it) e [www.economia.unimore.it](http://www.economia.unimore.it).
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il/la docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il/la candidato/a deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

**Art. 15 – Norme finali e transitorie**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutte le studentesse e gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli/alle iscritti/e di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.